



n. 33/N.R.G. 541

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA LOCALE N. 541 DEL 15 luglio 2024

OGGETTO: Determina semplificata di affidamento diretto alla spett.le “Segnaletica Novarese s.r.l.” (P. IVA 03335870121) per “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL COMUNE DI NOLI.”. CIG: B2782736C6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 02/01/2024 con il quale il Dott. Niccolò Panizza è stata nominato Responsabile del Settore Polizia Locale per l'anno 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i ed in particolare gli art. 107 e 109 che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione nei confronti dei terzi, ivi compresa la gestione finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2023 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2024-2025-2026;

VISTO l'art. 3 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato alla normativa richiamata;

PRESO ATTO che il d.p.c.m. 28/11/2011, allegato 1 ha introdotto il principio della “competenza finanziaria potenziata” in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che comportano entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene in scadenza e pertanto risulta esigibile;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa che si intende assumere sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTI

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., in particolare, gli art. 183 e 191;
- il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000 e dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

VISTI	lo Statuto e il Regolamento dell'Ente
	la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
	il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici – cdc)
	il d.lgs. n. 50/2016 (per la parte ancora applicabile)
	l'art. 17, comma 2, del cdc, secondo cui: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (nдр: l'atto con cui si adotta la decisione di contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"
	l'atto di programmazione triennale per l'acquisizione di beni e servizi, per l'anno 2024 di cui all'art. 37 del cdc
RAVVISATA	la necessità di provvedere alla fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale
VISTO	l'art. 48, comma 3, del cdc, in virtù del quale "Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"
RILEVATA	l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da documentazione in atti (ovvero l'inidoneità di quella presente)
EVIDENZIATO	che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione CONSIP nel settore oggetto del presente affidamento e qualora l'affidatario non aderisca alle eventuali condizioni più favorevoli per l'Ente
RITENUTO	di procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 36/2023, nel rispetto dei principi generali sanciti dagli artt. 1-12 del cdc nonché di quelli afferenti precipuamente al sistema degli affidamenti diretti
ATTESO	che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale e.f. ____

Richiamati

- l'art. 3, dell'Allegato I.1 al cdc, in virtù del quale per «affidamento diretto» si intende l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- l'Allegato II.1 al cdc afferente agli "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

Evidenziato che

- periodicamente risulta necessario, al fine di garantire la sicurezza stradale, mantenere la segnaletica stradale orizzontale di competenza mediante interventi mirati di ritracciamento e/o di potenziamento della stessa;
- la spett.le “Segnaletica Novarese s.r.l.” con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Varallo Pombia 44 (P.IVA 03335870121) sia in grado di realizzare gli interventi di cui all’oggetto conformemente al Codice della strada e al proprio regolamento di esecuzione stimati in un costo di 2.000,00 € IVA inclusa;
- alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui al citato art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 e che, nel rispetto del principio di efficacia, lo stesso non è stato oggetto di artificiosi frazionamenti;
- ai sensi dell’art. 49 del cdc, nel rispetto del **principio di rotazione**, l’affidamento in esame avrebbe un importo inferiore a € 5.000,00¹;
- l’importo veniva ritenuto congruo in relazione al livello qualitativo del servizio fornito;

Dato atto che

- l’operatore economico anzidetto risulta iscritti alla Camera di Commercio nel settore di attività oggetto dell’affidamento (o per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto, come previsto dall’art. 100, comma 3, del cdc);
- lo stesso sono è possesso di un’**esperienza progressa idonea** all’esecuzione delle prestazioni contrattuali nei confronti dell’intestato ente;

Precisato che

- sono state regolarmente esperite in capo all’affidatario tutte le **verifiche in ordine ai requisiti generali e di idoneità professionale** (indefettibili e obbligatori) oltre che (ove previsti) a quelli di **capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**;
- le verifiche sopra indicate sono state effettuate tenuto conto dell’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà², ai sensi dell’art. 52 del cdc (per forniture di importo inferiore a quello ivi indicato) ovvero tramite il FVOE (di cui all’art. 99 del cdc);
- all’esito dei citati controlli (o alla stregua della dichiarazione sostitutiva resa e salvo l’esito delle verifiche a campione), non sono emerse in capo all’affidatario ragioni ostative alla stipula del contratto con l’intestatario PA;

Attestata l’insussistenza di un **conflitto di interesse**, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del cdc e dalle Linee Guide ANAC n. 15 2019;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del TUEL, che

- il fine che con il contratto si intende perseguire è la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale;
- il contratto ha ad oggetto la corresponsione del costo del servizio di manutenzione della segnaletica;
- essendo una servizio con importo stimato al di sotto di 5.000,00 €, si è proceduto con affidamento diretto;

DETERMINA

1. di procedere a impegnare, per la finalità di cui all’oggetto della presente, a vantaggio della spett.le “Segnaletica Novarese s.r.l.” con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Varallo Pombia 44 (P.IVA 03335870121), la somma di 1.639,34 € (IVA 22% esclusa) sul capitolo sottoindicato;
2. di **impegnare** la indicata somma secondo le seguenti modalità:

ANNO	CODIFICA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	SOMMA DA IMPEGNARE
2024	03 01 1 103 03.1	1710	70	ART. 208 C.4 LETT A) SPESE	2.000,00 €

¹ Non è possibile, in caso di affidamento diretto, derogare al principio di rotazione mediante pubblicazione di avviso di indagine “aperto”.

² Ai sensi dell’art. 52, comma1, cdc: “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, co. 1, lett a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”.

				PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	
--	--	--	--	--	--

3. di indicare il CIG n. **B2782736C6** in tutte le fasi relative alla presente procedura;
4. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ex art. 18 del cdc);
5. di precisare che:
 - o il RUP, di cui all'art. 15 d. lgs. 36/2023 e all'art. 5 della l. n. 241/90, è il dott. Panizza Niccolò;
 - o l'affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - o essendo stati eseguiti i controlli dei requisiti in capo all'affidatario (obbligatorie per gli affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000 €), **la presente determina è immediatamente efficace**, per cui si può procedere anche all'esecuzione anticipata (salvo l'esito del controllo a campione per gli affidamenti infra 40.000 €);
6. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio On-line del Comune e sulla piattaforma ministeriale, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016³.

Ai sensi dell'art. 3, ult. comma, della l.n. 241/90 sul procedimento amministrativo, avverso la presente determina è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale, nel termine decadenziale di 30 gg.

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE
PANIZZA/NICCOLÒ *
NOLI, LI' 15/07/2024

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

³ Ai sensi dell'art. 225 del d.lgs. n. 36/2023 l'art. 28, concernente la pubblicazione degli atti di gara, entrerà in vigore dal 1.01.2024, con la conseguenza che si applicherà fino al 31.12.2023 l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

L'art. 29, comma 2 è stato modificato dall'art. 53, comma 5, lettera a), sub. 2), legge n. 108 del 2021, secondo cui l'obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero è stato sostituito da quello di trasmettere "tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse".

Tuttavia, come ricordato dal MIMS con quesito del 12/05/2022: "*Nelle more di indicazioni da parte di ANAC in ordine alla suddetta banca dati nazionale, si ritiene che gli atti di cui al c. 1 dell'art. 29 del Codice, prudenzialmente ed in ossequio al principio di trasparenza, debbano continuare ad essere pubblicati, oltre che sul profilo committente, sulla piattaforma del MIMS, e pertanto: - non esistono limiti di soglia e quindi devono essere pubblicati tutti gli atti a prescindere dall'importo (la soglia di € 40mila è relativa solo al monitoraggio - richiesta Cig e schede Stat-Simog); - non è necessariamente richiesta la pubblicazione ma è sufficiente indicare la URL (es. sito web o albo online) o il luogo di prima pubblicazione (= link dove è già stato pubblicato l'atto)*".